

Diritto **21** MAGAZINE



DICEMBRE 2017
ANNO IV - NUMERO I



Diritto21

Magazine d'informazione giuridica di Ateneo

LE MORTI BIANCHE DEGLI **UOMINI** D'ONORE

IURISPRUDENTIA

Rosatellum bis, Caso Contrada,
Legge Fiano, Legge Gelli-Bianco

PAG. 4-7

ATTUALITA'

Indipendenza Catalogna,
Il Caso Villa S.Giovanni, Daphne C. Galizia

PAG. 8-11

DIGIEC

L'intervista: sciopero docenti,
Orchestra "Mediterranea"

PAG. 12-14

SOMMARIO

NUMERO I

ANNO IV

3

EDITORIALE

LE MORTI BIANCHE DEGLI UOMINI D'ONORE

a cura di Marianna Dicosta

4

IURISPRUDENTIA

ROSATELLUM-BIS

a cura di Debora Romeo

5

IURISPRUDENTIA

CASO CONTRADA ALL'EPILOGO

a cura di Giovanni Grasso

6

IURISPRUDENTIA

LEGGE FIANO

a cura di Domenico Camera

7

IURISPRUDENTIA

LEGGE GELLI-BIANCO

a cura di Francesca Dicosta

8

ATTUALITA'

INDEPENDENCIA

a cura di Emanuela Lorusso

10

ATTUALITA'

TERREMOTO POLITICO A VILLA S.GIOVANNI

a cura di Gianmarco Iaria

11

ATTUALITA'

DAPHNE CARUANA GALIZIA

a cura di Angela Di Stefano

12

DIGIEC

SCIOPERO DOCENTI

A cura di Fatima Diano e Raffaele Condello

14

DIGIEC

NASCE L'ORCHESTRA "MEDITERRANEA"

A cura di Giuseppina Ianni

21
MAGAZINE

DIRETTORE

Giuseppe Abramo

CAPOREDATTORE

Francesca Dicosta

EDITORIALISTA

Marianna Dicosta

RESP.LI RUBRICA IURISPRUDENTIA

Gianmarco Iaria
Domenico Camera
Adele Nostro
Giovanni Grasso

RESP.LI RUBRICA ATTUALITA'

Emanuela Lorusso
Debora Romeo

RESP.LI RUBRICA DI.GI.EC.

Giuseppe Abramo
Francesca Dicosta
Marianna Dicosta

FONDATA DA

Gaetano D'Agostino
Giuseppe Abramo

IMPAGINAZIONE E STAMPA

Università Mediterranea
Ufficio Marketing e Com. Strategica
0965.24687
marketing@unirc.it

21 MAGAZINE *l'Editoriale*

LE MORTI BIANCHE DEGLI UOMINI D'ONORE

A cura di
**MARIANNA
DIGOSTA**

“Per i mafiosi le donne e i bambini non si toccano”. Spesso, in una terra martoriata come la nostra, c’è stato dato questo tipo di conforto. Come a volerci dire: il male c’è, ma si pone dei limiti. I più giovani – compresa chi scrive – hanno voluto crederci. Crescendo e studiando però, scavando nel passato, emerge una verità aberrante, che alla redazione di questa rivista giuridica è sembrato d’obbligo diffondere tra chi, non solo per questioni anagrafiche ma anche a causa di una memoria collettiva italica evidentemente troppo corta, ignora. Se il falso mito dell’intoccabilità delle donne è stato presto cancellato dai 157 episodi punitivi registrati nei confronti delle medesime – per motivi noti e diversi: lavare l’onta del disonore arrecato alla famiglia dalle relazioni extraconiugali a queste attribuite, o in considerazione della partecipazione attiva da queste assunta al momento dell’allargamento delle cosche oppure per castigare la scelta di molte mogli, madri e figlie di collaborare con la giustizia – lo stesso non è accaduto per la bugia riguardante i bambini, che si è protratta per troppo, diverso tempo.

A partire dal 1896 infatti, sono in tutto 108 le giovani vite spezzate dalla violenza mafiosa. La più piccola è una bimba mai nata. 36 sono i morti contati in Sicilia, 33 in Calabria, 20 in Campania, 10 in Puglia e 9 nel resto d’Italia. Si è trattato di 35 morti per errore, 27 coinvolti in una strage, 22 uccisi per vendetta, 12 colpiti in un agguato e che altrimenti sarebbero stati risparmiati, 7 la cui fine è avvolta nel mistero, 4 la cui esecuzione c’è stata a seguito di un sequestro, 1 il suicidio della nota Rita Atria. Questi dati spazzano via ogni dubbio: la mafia non ha mai guardato in faccia nessuno. Tra il bersaglio e la pistola perciò non c’è mai stato un moto di coscienza.

Come hanno fatto allora in questi anni gli uomini di Cosa Nostra, della camorra, della ‘ndrangheta, a farsi chiamare “uomini d’onore”? Diffondendo queste menzogne. Questa

non è un’accusa, ma è storia. Infatti poco dopo l’uccisione del piccolo Claudio Domino, “fatto fuori” perché aveva visto quanto non avrebbe dovuto vedere, ditta Riina e soci operarono la stesura del loro primo comunicato ufficiale, in cui prendevano le distanze dal “barbaro delitto”. Verosimilmente questo fu fatto soltanto per recuperare il controllo del territorio, ormai perso a seguito dell’omicidio “non autorizzato”. Letteratura e televisione in tutto ciò, le stesse che oggi dipingono i mafiosi come personaggi dal fascino maligno, non fecero altro che contribuire alla creazione di una delle leggende più penose del ventunesimo secolo. Ci hanno fatto dimenticare di Giuseppe Letizia, probabilmente avvelenato in ospedale dopo aver assistito all’omicidio di Placido Rizzotto; di Emanuele Riboli, che dopo un lungo sequestro venne ucciso e dato in pasto ai maiali; di Giovanni, Riccardo, Lorenzo e Benedetto che sono stati ammazzati per aver scippato la borsetta alla moglie del boss di Catania; di Graziella Campagna che lavorando in una lavanderia di Villafranca ha fatto l’errore di svuotare le tasche di un latitante; di Domenico Catalano, sparato perché quella stessa sera i killer dovevano eliminare un uomo che, come lui, indossava una camicia a righe e girava in motorino; di Angelica Pirtoli che dopo ore trascorse accanto al cadavere della madre con una ferita al piedino, ha ottenuto un tardivo quanto crudele verdetto di morte; di Andrea Savoca che ha esalato l’ultimo respiro tra le braccia del padre, colpito dai proiettili a questo destinati; di Annalisa Durante, coinvolta in una sparatoria tra camorristi e rimasta uccisa davanti al portone di casa. Ci hanno parlato di recente di Dodò Gabriele e di Cocò Campolongo come delle eccezioni. E invece le morti bianche degli uomini d’onore non sono delle eccezioni, ma sono la regola: la regola che la mafia è una montagna di merda. E noi, questo, non ce lo vogliamo scordare.

ROSATELLUM BIS

Punti forti e deboli della nuova legge elettorale

Dalle prossime elezioni politiche andremo a votare con la nuova legge elettorale, ribattezzata "Rosatellum-bis", dal nome del capogruppo alla Camera del PD Ettore Rosato. Il 3 novembre scorso, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha firmato la legge di riforma elettorale. **Cosa prevede la nuova legge elettorale?** Abbiamo chiesto al prof. A. Rauti, docente della cattedra di Diritto pubblico, di illustrare il quadro dettagliato della nuova legge elettorale e gli eventuali aspetti critici. Innanzitutto si tratta di un sistema misto, mette insieme una formula maggioritaria e una formula proporzionale. Dal punto di vista quantitativo è dominante il proporzionale (circa il 61,2% dei seggi sono assegnati con il metodo proporzionale contro il 36,8% dei seggi assegnati con il maggioritario), ma presuppone sicuramente un effetto trainante del sistema maggioritario. Sono poi previste delle soglie di sbarramento: per le liste non coalizzate bisogna ottenere sul piano nazionale almeno il 3% dei voti; per quanto riguarda le coalizioni, avremo una soglia multipla, la coalizione può accedere al riparto dei seggi solo se nel suo complesso ottenga il 10% dei voti e dentro la coalizione vi sia almeno una lista che abbia ottenuto il 3% dei voti. In questa ripartizione c'è un correttivo molto forte in senso selettivo, a differenza del Mattarellum del 1993, nel Rosatellum-bis non è previsto lo "scorporo", per cui i voti che sono serviti per eleggere i candidati nei collegi uninominali saranno conteggiati per il proporzionale. Saranno consentite fino a

un massimo di cinque pluricandidature nei collegi plurinominali, mentre non saranno possibili pluricandidature nei collegi uninominali. Sarà consentita la candidatura dello stesso candidato in un collegio uninominale e in un massimo di cinque collegi plurinominali. Questo punto però, pare scontrarsi con il c.d. "principio di conoscibilità del candidato" (Corte Cost. sent. 1/2014). In caso di elezione in più collegi scompare la libertà di scelta per l'eletto: se il candidato viene eletto nel collegio uninominale e ottiene nel contempo anche il seggio proporzionale, ha la precedenza sul collegio uninominale; se invece, il candidato viene eletto in più di un collegio plurinominali, si vedrà assegnato il seggio corrispondente al collegio in cui la lista ha preso una percentuale minore di voti. Il Rosatellum-bis è un sistema misto a turno unico ed a voto fuso, è prevista un'unica scheda e non sarà possibile il voto disgiunto, ciò significa che l'elettore ha un solo voto che servirà sia per la competizione maggioritaria sia per quella proporzionale. Nella scheda elettorale, l'elettore troverà indicati: il candidato del partito o della coalizione del suo collegio uninominale a cui saranno collegati i contrassegni del/dei partito/i, accanto ad ogni contrassegno sarà indicato l'elenco dei candidati della lista bloccata del collegio plurinominali, le liste saranno molto brevi ed avranno un numero di candidati non inferiore a 2 e non superiore a 4. **Come voterà l'elettore?** Avendo a disposizione una sola X potrà sbarrare il simbolo del partito, il voto andrà quindi al candidato del collegio uninominale e

al partito per la parte proporzionale. Oppure potrà sbarrare solo il nome del candidato del collegio uninominale, il voto andrà a lui e verrà distribuito proporzionalmente a tutti i partiti che lo sostengono. Importante novità sarà il "tagliando anti-frode". Ogni scheda avrà un tagliando rimovibile dotato di codice alfanumerico progressivo che sarà rimosso e conservato dall'ufficio elettorale prima dell'inserimento della scheda nell'urna. Importanti saranno le c.d. misure antidiscriminatorie. Si prevede che nelle liste bloccate per i collegi plurinominali, a pena di inammissibilità, i candidati vengano inseriti in ordine alternato di genere (un uomo e una donna). A livello nazionale, ogni lista non potrà presentare più del 60% di candidati dello stesso genere nei collegi uninominali, e non più del 60% dello stesso genere fra i capi lista nei collegi plurinominali. Il prof. Rauti ha infine evidenziato che si tratta di "una legge che guarda al passato, presuppone di poter ritornare ad un bipolarismo, oppure presuppone con malizia di escludere uno dei poli. Presenta qualche criticità, come per esempio le pluricandidature, ma non ci sono dubbi di incostituzionalità. È una legge che non risolve i problemi di governabilità, ma è chiaro che non possiamo addossare tutto il peso della governabilità alla legge. Allo stato attuale non è facile fare previsioni politiche. Ciò che possiamo dire è che sarà molto difficile e delicato il compito del Presidente della Repubblica!"



CASO CONTRADA ALL'EPILOGO

Incidente di esecuzione e diretta applicazione CEDU

Con la sentenza del 14 aprile 2015, Contrada c. Italia, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (di seguito, Corte EDU) ha attestato la violazione da parte giustizia italiana dell'art. 7 CEDU, che stabilisce il principio di legalità penale e che preclude, altresì, la possibilità di applicazione estensiva o analogica di una norma penale a fatti prima non suscettibili di punizione. Il sig. Contrada era stato, difatti, condannato per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa (combinato disposto degli artt. 110 e 416-bis c.p.), rispetto alla cui configurazione si era creata una situazione di incertezza interpretativa, il cui chiarimento si è avuto solo con la sentenza resa dalle Sezioni Unite sul caso Demitry nel 1994, mentre la condotta dell'imputato si era avuta ben prima; per cui la Corte di Strasburgo ha ritenuto che, all'epoca della commissione del fatto, il reato non sarebbe stato per lui sufficientemente chiaro e, di conseguenza, prevedibile. In seguito a tale pronuncia, il ricorrente aveva avviato anzitutto un giudizio di revisione ex art. 630 c.p.p. davanti alla Corte d'appello di Caltanissetta, che aveva affermato, in opposizione a quanto stabilito dalla Corte EDU, che Contrada fosse in grado di prevedere la qualificazione giuridica del proprio comportamento, avuto anche riguardo al ruolo professionale rivestito all'epoca dei fatti. Viene, allora, proposto ricorso in Cassazione avverso tale rigetto che, però, viene dichiarato inammissibile il 20 gennaio 2017, dopo la rinuncia al ricorso.

Allo stesso tempo, il Contrada attivava il meccanismo dell'incidente di esecuzione ex art. 666 c.p.p. avanti alla Corte d'appello di Palermo, che rigettava la richiesta con ordinanza l'11 ottobre 2016. Veniva, dunque, proposto ricorso per Cassazione contro tale provvedimento. La Corte si pronuncia con sentenza il 6 luglio 2017, depositata il 20 settembre 2017, riconoscendo, in primo luogo, l'obbligo dell'ordinamento di conformarsi alla pronuncia della Corte EDU. Secondo il Supremo collegio le norme CEDU hanno un'efficacia immediatamente precettiva; così vale anche per l'art. 46 della Convenzione, che sancisce l'impegno delle Parti contraenti a conformarsi ai giudicati della Corte. Viene citata, a tal proposito, la sentenza Dorigo, dove era stato dichiarato ineseguibile l'ordine di carcerazione del condannato, alla luce della pronuncia definitiva della Corte di Strasburgo che aveva accertato la violazione dell'art. 6 CEDU. Da notare, anzitutto, che la Corte di cassazione opta per la diretta applicabilità delle norme convenzionali poiché non c'è alcun dato normativo che osti a ciò nel caso concreto; in caso contrario, in conformità con le sentenze gemelle del 2007 della Corte costituzionale (348-349/2007), dovrebbe farsi valere la questione di legittimità innanzi allo stesso Collegio.

Pertanto, lo strumento a cui fare ricorso per dare ossequio a tali obblighi è, anche in questo caso, l'incidente di esecuzione, e a nulla osta la circostanza che la violazione accertata sia di natura sostanziale, mentre era di natura processuale quella del caso Dorigo: essendo, infatti, imprecisa e indeterminata la base legale della condanna, essa e la pena stabilita sono da intendersi come illegittime, di guisa che andranno rimossi i relativi effetti pregiudizievoli. Non ostacola l'operatività di tale meccanismo nemmeno l'esaurimento del rapporto con la giurisdizione, dato che il condannato ha già pienamente espiato la pena inflittagli. A tal riguardo, si fa riferimento a quanto detto dalla Corte costituzionale e dalla stessa Suprema corte in relazione ai c.d. "fratelli minori di Scoppola": il giudice dell'esecuzione ha il compito di assicurare la legalità della pena anche nella sua esecuzione, addirittura intervenendo oltre i limiti di legge, se necessario, nel quadro di un procedimento ritenuto idoneo a far valere non solo le questioni relative alla mancanza o alla non esecutività del titolo, ma anche quelle che attengono alla "eseguibilità e alla concreta attuazione del medesimo". È questo che deve ricondurre la decisione ai canoni di legittimità, qualora sia necessario. La revisione c.d. europea, invece, non sarebbe stato un rimedio esperibile, alla stregua del fatto che la Corte EDU ha censurato la base legale della condanna, viziata, dunque, da un punto di vista sostanziale; perciò, non sarebbe possibile superare il contrasto attraverso la rinnovazione dell'attività processuale o probatoria.

LEGGE FIANO

Il 2 ottobre 2015 viene presentato alla Camera dei Deputati un disegno di legge intitolato "Propaganda del regime fascista e nazifascista", il cui scopo era disciplinare alcune condotte criminose che, a detta del legislatore, erano rimaste fuori dalla legge Scelba del 52'. La proposta, dopo aver suscitato un discreto scalpore, finì presto nel dimenticatoio, dispersa tra i cassetti di qualche aula parlamentare. Bisognerà attendere circa due anni per la prima discussione alla Camera. Così lo scorso 12 settembre, dopo qualche revisione e qualche aggiunta, la legge viene approvata da un ramo del parlamento. La proposta di legge, nota come legge Fiano (dal nome del suo promotore), mira, come detto, a disciplinare tutta una serie di condotte rievocanti l'ideologia fascista. Il progetto, infatti, come confermato dal suo promotore, non mira a cancellare la legislazione previgente ma, anzi, ad aggiornarla estendendone l'ambito di applicazione. La norma introdurrebbe, infatti, un nuovo articolo al codice penale: il 293 bis e sostituirebbe alcuni termini all'art 5 della L. 645 del 1952.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1. 1. Nel capo II del titolo I del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 293 è aggiunto il seguente: «Art. 293-bis. – (Propaganda del regime fascista e nazifascista). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque propaganda i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero dei relativi metodi sovversivi del sistema democratico, anche attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne fa comunque propaganda richiamandone pubblicamente la simbologia o la gestualità è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici».

2. All'articolo 5, primo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, le parole: «sino a» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a».

La proposta di legge ha subito, però, qualche piccola modifica rispetto a quella originariamente presentata; erano, infatti, assenti al primo comma la dizione "salvo che il fatto costituisca più grave reato", mentre tutto il secondo comma è stato introdotto ex novo a seguito di un lungo dibattito parlamentare.

Intento del legislatore era quello di adeguare la disciplina normativa al più duro orientamento della Corte di Cassazione, la quale, con la sentenza n. 37577 emessa dalla prima sezione penale il 12 settembre 2014, aveva confermato fra l'altro che "il saluto romano è un gesto perseguibile sulla base della legislazione vigente". Nonostante ciò, nel marzo 2015 il tribunale di Livorno assolve quattro tifosi ripresi dalle telecamere nell'atto di compiere il saluto romano durante la partita di calcio Livorno-Hellas Verona del 3 dicembre 2011. Il giudice livornese ha ritenuto che "il fatto non costituisce reato in quanto ai fini della sussistenza dello stesso è imprescindibile che il comportamento censurato determini un pericolo concreto e attuale di riproposizione di quei movimenti in tutte le sue forme e che il saluto romano non costituisce reato poiché non è punibile il gesto in sé". Il disallineamento giurisprudenziale ha, così, messo in moto la macchina parlamentare, che si è mossa al fine di "togliere dall'imbarazzo" il giudice che si trovi di fronte ad attività che fino a questo momento non erano sanzionate espressamente dalla legge, aggiungendo, inoltre, un significativo incremento di pena qualora il fatto venga posto in essere servendosi di strumenti telematici o informatici.

La legge, approvata alla Camera, è adesso sottoposta alla discussione e alla votazione in Senato.

LEGGI GELLI-BIANCO

Responsabilità penale del sanitario

Entrata in vigore l'1 aprile scorso, la l. n. 24 del 2017, meglio conosciuta come legge Gelli-Bianco, detta i nuovi principi «in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie» con cui il giurista dovrà misurarsi d'ora in avanti. Mentre in passato la responsabilità professionale dell'esercente la professione sanitaria veniva accertata sulla base della norma civilistica di cui all'art. 2236 c.c., negli ultimi anni il legislatore si è preoccupato di dettare una precipua normativa in materia penale, prima con la nota legge Balduzzi (l. n. 189 del 2012) e, a pochi anni di distanza, con la legge Gelli-Bianco che, all'art. 6, introduce un nuovo art. 590-sexies c.p., il quale recita: «Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma. Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida [...] ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto». Nessuna novità dunque al primo comma dell'articolo in questione, poiché semplicemente ribadisce che, nel caso in cui vengano commessi i delitti previsti dagli artt. 589 e 590 c.p., ossia il reato di omicidio colposo e quello di lesioni personali colpose, anche se nell'esercizio della professione sanitaria, i medici imputati saranno condannati alle stesse pene previste dal codice penale per questi crimini. Il secondo comma rappresenta invece l'ancora di salvezza del sanitario per il quale viene esclusa la punibilità qualora sussistano, cumulativamente, i presupposti indicati dalla nuova disposizione normativa. Innanzitutto l'evento infausto (morte o lesioni personali del paziente) deve essersi verificato durante lo svolgimento dell'attività medico-chirurgica professionalmente svolta del soggetto agente. In secondo luogo, il comportamento del sanitario, attivo o omissivo che sia, deve essere riconducibile alla categoria della colpa generica relativa all'imperizia. Su questo punto, la Suprema Corte di Cassazione, nella sentenza n. 28187 del 7 giugno scorso, ha sottolineato il potenziale contrasto tra l'elemento dell'imperizia in questione ed il terzo requisito per l'applicazione dell'art. 590-sexies c.p., ossia il rispetto delle linee guida

o delle buone pratiche clinico-assistenziali. La disciplina in esame sembra infatti prevedere che l'esclusione della punibilità per il medico imperito (ossia, secondo l'art. 43 c.p., per il medico che non avesse seguito le *leges artis*) possa essere accordata solo a chi abbia osservato le linee guida o le buone pratiche clinico-assistenziali (quindi le stesse *leges artis* di cui parla l'art. 43 c.p.), cadendo in un'antinomia di fondo: il medico imperito non sarebbe punibile, qualora si dimostrasse perito. Ultimo elemento costitutivo della nuova fattispecie penalistica è quello dell'adeguatezza delle leggi dell'*ars medica* scelte rispetto alle caratteristiche peculiari del concreto caso clinico su cui si va ad intervenire. La Corte di Cassazione, nella già citata sentenza n. 28187, ha in particolare sottolineato come, ove le linee guida non dovessero risultare adeguate rispetto alla fattispecie patologica posta all'attenzione del medico, egli ha la facoltà ed il dovere di discostarsi dalle stesse, non potendo però in questo caso essere giudicata la sua condotta sulla base dell'art. 590-sexies c.p., e valendo i c.d. 'criteri di normale severità' di cui agli artt. 589, 590 e 43 c.p. La c.d. 'colpa medica' è un argomento tanto affascinante quanto complesso se si considera che chi esercita la professione sanitaria si trova inevitabilmente ad avere a che fare con due "giganti costituzionali": il diritto alla salute e quello alla vita. Oltre che sul piano giuridico dunque, la materia ha considerevoli ricadute sul piano sociale. Nell'ultimo ventennio, le nuove metodologie terapeutiche hanno accresciuto la complessità degli interventi medico-chirurgici e, di conseguenza, i rischi che ne derivano. Inoltre, l'informatizzazione del settore ha reso i pazienti più coscienti sia di quanto possono richiedere ai medici in termini di cure, sia di quello che può giudizialmente conseguire ai casi di malasanita, aumentando il numero dei casi di contenzioso medico-legale ed alimentando il pericoloso fenomeno della 'medicina difensiva'. È dunque necessario che gli interventi legislativi operati in un tale contesto siano rispettosi sia delle esigenze dei pazienti offesi, sia delle peculiarità della professione sanitaria, non potendo il giurista divenire facile preda della drammaticità degli eventi, considerando che il diritto, rispondendo alle istanze sociali, impone esso stesso di tenere conto della fallibilità umana, diventando così veramente vivente.

IN DE PEN DEN CIA

LA FIGLIA RIBELLE DELLA SPAGNA

La Spagna è divisa in 17 comunità autonome; tra queste – paragonabili un po' alle nostre regioni – vi è la Catalogna, all'interno della quale sorge la città di Barcellona: essa è la terza comunidad autonoma per reddito pro capite detenendo, da sola, il 20% del PIL nazionale. Questo dato, che da solo basterebbe a spiegare la volontà di indipendenza del popolo catalano, è fortemente contestato dagli unionisti, che ad essa si oppongono. All'interno della Generalitat (il

sistema amministrativo-istituzionale della Catalogna), è stata approvata una legge che ha permesso alla sua popolazione di dare voce alla volontà di abbandonare lo stretto legame con il governo centrale spagnolo, attraverso l'indizione di un referendum previsto per il 1° di ottobre. Il quesito proposto nei 6 mila seggi recitava: "vuoi che la Catalogna diventi uno stato indipendente in forma di Repubblica?". Ad esso hanno dato risposta 5,3 milioni di votanti, il 48% dei quali si è espresso positivamente.

necessarie per l'adempimento forzato di tali obblighi o per la protezione di detti interessi". In breve, l'articolo della costituzione spagnola conferisce al governo la possibilità di commissionare una Regione che non si attenga alle direttive generali; di esso si è, infine, avvalso il Primo Ministro Rajoy, che ha deciso di delegare la presidenza della Generalitat al vicepremier Soraya Saenz Santamaria, sollevando dai suoi precedenti incarichi Carles Puigdemont e tutti i ministri di cui egli si era circondato all'inizio della capitolazione catalana. La risposta del governo ribelle non tarda ad arrivare, e si tratta, ancora una volta, di un'ulteriore incitazione al popolo catalano a continuare a ricercare l'attuazione dell'indipendenza votata neppure un mese prima. I rapporti tra la comunità autonoma e il governo centrale sono tesissimi: tra le dimostrazioni di forza che Rajoy cerca di dare, c'è, ad esempio, la destituzione del Maggiore Josep Luis Trapero, capo dei Mossos d'Esquadra (la polizia catalana) e di altri 150 funzionari del governo della comunità.

LA FUGA IN BELGIO E IL MANDATO D'ARRESTO EUROPEO

È Bruxelles la destinazione dell'ormai destituito Presidente Puigdemont (segno che si tratti proprio della capitale europea): qui, questi richiede asilo politico, ma finisce per passare la notte in carcere senza la possibilità di cauzione (giustificata dal giudice belga dal pericolo di fuga e dalla possibile reiterazione del reato). Dopo aver lamentato numerose irregolarità e violazioni dei diritti umani causati da tale incarcerazione, il leader catalano e i suoi uomini ottengono il proprio rilascio, con la condizione di non poter lasciare il paese. Madrid, intanto, ne richiede l'estradizione. L'azione del governo centrale si divide su due piani: quello particolare, contro la persona di Puigdemont, e quello nazionale, perseguito attraverso l'indizione di nuove elezioni catalane, previste per il 21 dicembre prossimo. Ancora una volta, la reazione del popolo in cerca di indipendenza e dei suoi leader è quella di resistere: così si esprime Puigdemont, durante il rilascio di un messaggio pubblico indirizzato al suo popolo. Intanto, è stato emesso, dietro denuncia della procura dello Stato spagnolo - accusandolo di sedizione e ribellione - un mandato di arresto europeo nei confronti del leader catalano, che resta in Belgio, in attesa delle elezioni.

LE REAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

Nonostante numerosi appelli da parte del leader catalano ai paesi europei, nessuno di questi ha mai dimostrato di prendere le sue parti. Ha parlato chiaramente il Primo Ministro belga, Charles Michel, aderendo al pensiero comune dei leader europei, quando specificò che la situazione spagnola è nient'altro che un affare interno, e che tale è la sede della sua risoluzione. Poco meno neutrale, però, può dirsi la decisione di mettere a processo il leader catalano e quattro dei suoi ministri: il Belgio ha fissato la prima udienza per il 17 novembre prossimo, presso la camera di consiglio del tribunale di primo grado. Ancora una volta, Puigdemont si dice pronto ad una vita in carcere annunciando, intanto, la sua intenzione di ricorrere alle corti internazionali.

IL VOTO OSTACOLATO

Quella del primo ottobre scorso è stata una votazione caotica, specialmente per il fatto che il governo centrale ha dato ordine alla Guardia Civil (la polizia statale) di arrestare gli organizzatori materiali del referendum, ma non solo: i loro sostenitori hanno subito gravi intromissioni, tramite sequestri delle schede elettorali, divieti di utilizzo dei locali pubblici, censure di numerosi siti web o addirittura la sottoposizione dei conti bancari della Generalitat a strettissimo controllo. A tutto ciò, è seguita la sospensione del referendum da parte del Tribunal Supremo (organo di controllo paragonabile alla nostra Corte Costituzionale) a causa dei dubbi di costituzionalità che esso, a detta dei giudici, presentava: i magistrati si sono basati sul diritto internazionale, secondo il quale una regione può ricorrere all'autodeterminazione solo nei casi in cui si verifichi un'occupazione straniera o una dominazione coloniale sul suo territorio. La risposta del Presidente Puigdemont, è stata quella di dichiarare ufficialmente l'indipendenza della Repubblica di Catalogna, nella data del 27 ottobre scorso.

L'ART. 155

Si tratta dell'arma più potente del governo centrale; esso, al suo primo comma, recita: "Ove la Comunità Autonoma non ottemperi agli obblighi imposti dalla Costituzione o dalle altre leggi, o si comporti in modo da attentare gravemente agli interessi generali della Spagna, il Governo, previa richiesta al Presidente della Comunità Autonoma e, ove questa sia disattesa con l'approvazione della maggioranza assoluta del Senato, potrà prendere le misure

ATTUALITÀ

Terremoto politico a Villa S. Giovanni

Che la macchina democratica non sia esattamente in perfetto stato a certe latitudini, lo si intuisce dai dati sulle amministrazioni locali calabresi coinvolte nella procedura di scioglimento per infiltrazione/condizionamento di tipo mafioso: 100 le procedure avviate dall'entrata in vigore della legge (l. 221/1991 e successive modifiche), di cui quasi l'80% concluse con l'effettivo scioglimento dell'amministrazione "inquinata". Ciò che preoccupa, invero, è l'effettiva agibilità politica della democrazia nei confronti di una comunità che si trova ad essere amministrata per un periodo che varia dai 12 ai 18 mesi da funzionari prefettizi, con ciò che ne consegue in termini di rappresentatività dell'elettorato attivo. Già, perché comunque gli elettori si esprimono; ed al netto di un voto che può essere o meno condizionato, di un'amministrazione che può essere o meno infiltrata e delle eventuali condanne penali dei soggetti coinvolti, la macchina democratica deve poi dare risposte, deve funzionare. Villa San Giovanni è andata al voto lo scorso 11 giugno. Il nuovo sindaco, Giovanni Siclari, è stato eletto col 33% delle preferenze. Fin qui, nulla di strano: non fosse che, a norma dell'art. 11 l. 235/2012 (Legge Severino), Siclari dovesse risultare sospeso di diritto dalla carica a causa della condanna in primo grado ad un anno e mezzo di reclusione del Tribunale di Reggio Calabria per abuso d'ufficio (come invero era già accaduto lo scorso novembre, quando venne sospeso dalla carica di assessore del Comune). Accade però che, appena eletto, Giovanni Siclari nomini con decreto (14904/2017) il suo Vice-Sindaco, Maria Grazia Richichi; la Richichi, dunque, a norma di legge, va a ricoprire la carica di Sindaco

facente funzioni. Carica che avrebbe dovuto ricoprire sino al termine della condanna inflitta a Siclari, e cioè fino a metà 2018 (o magari prima, in caso di riduzione della condanna in appello). La Richichi diviene dunque sindaco ff: carica che, però, ricopre sino allo scorso 5 ottobre. Perché nel frattempo le opposizioni fanno ricorso al Tribunale Amministrativo della Calabria, chiedendo l'annullamento dell'atto di proclamazione a sindaco di Siclari, del conseguente decreto di nomina della Richichi e di tutti gli atti dalla stessa posta in essere nella qualità di sindaco ff, compresi quelli adottati per la formazione della Giunta e dei rappresentanti dell'Ente e per l'organizzazione degli uffici comunali, nonché l'annullamento di ogni attività svoltasi in occasione del primo consiglio comunale (datato 27/06). Il collegio amministrativo accoglie in parte le istanze delle opposizioni; per la verità, ne accoglie la parte fondamentale. I giudici annullano infatti proprio il decreto 14904/2017, con cui Siclari aveva nominato Richichi vice sindaco, e di conseguenza annullano anche tutti gli altri atti da quest'ultima posti in essere nell'esercizio delle funzioni di sindaco, nonché le attività del primo consiglio comunale. Il Tar, nell'argomentare l'annullamento, precisa che "[...] la sospensione di diritto rileva pur se l'atto del Prefetto di cui al comma 5 dell'art. 11 (d. l.g. 235/2012, nda) non è emesso e non è notificato a chi versa in tale situazione [...]". Dunque, ai sensi del predetto art. 11 della legge Severino ed alla luce dell'art. 46 d.lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), a norma del quale "Il Sindaco ed il Presidente della Provincia nominano i componenti della Giunta fra cui un vicesindaco ed un vicepresidente e ne

danno comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione", tutti gli atti posti in essere da Siclari nella qualità di Sindaco non sono validi, in quanto Siclari, a norma di legge, non ha mai ricoperto la carica di Sindaco di Villa San Giovanni. Il Tar trasmette gli atti al Prefetto di Reggio Calabria, che ai sensi del R. D. 383/1934 nomina un Commissario per la provvisoria gestione del Comune nella persona del Prefetto a riposo Vittorio Saladino, il quale assume le funzioni di Sindaco e Giunta. In più, lo scorso 14 ottobre, il Prefetto di Reggio dispone l'accesso ispettivo antimafia per verificare gli atti delle precedenti amministrazioni; ciò fa di Villa San Giovanni un unicum giuridico-amministrativo a livello nazionale, con l'ente che vede convivere contemporaneamente prefetto con poteri di sindaco e giunta, consiglio comunale e commissione di accesso antimafia. Nel frattempo, è partito il procedimento promosso dalla fazione di Siclari davanti al Consiglio di Stato, che ha rinviato tutto a gennaio (probabilmente in attesa dell'orientamento della Corte EDU sul caso Berlusconi e sull'applicazione della Severino). Non resta che chiedersi, intanto: dov'è la lacuna? Bastava la previsione dell'incandidabilità anche per una sentenza di condanna in primo grado? Probabilmente sì. Può trovarsi un bilanciamento fra il diritto all'elettorato passivo e la prevenzione/repressione di corruzione ed illegalità nell'azione amministrativa, evitando però ricorsi, sentenze del Tar, decreti e delibere annullate e tutta la farraginosità cui si va incontro attivando la macchina burocratica? Al legislatore l'ardua sentenza. O meglio, l'ardua pronuncia legislativa.

A cura di
ANGELA
DI STEFANO

Daphne

Caruana Galizia

Un'altra "voce libera" giustiziata perché scomoda

Prosegue la "campagna di sangue" per tappare le bocche, o meglio le penne, di giornalisti coraggiosi, scuotendo gli animi e rafforzando l'indignazione di chiunque creda davvero nella "libertà di espressione" in tutta la sua potenza.

Oggi spicca il nome di **Daphne Caruana Galizia**, cittadina maltese, nota per essere un'influente giornalista d'inchiesta ed anti-corruzione nonché direttrice del popolare blog "**Running Commentary**". Ha denunciato il malaffare tra potenti ed affaristi del mondo, facendo emergere un sistema corrotto e colluso, nonché un'articolata rete di traffici illeciti e scandali che hanno coinvolto anche la governance maltese (legata al filone dei "*Panama papers*" ed in particolare dei c.d. "*Malta files*").

Se si seguisse il suggerimento di Giovanni Falcone: "seguì il denaro e troverai la mafia", sarebbe Malta, oggi, ad essere nel mirino. Un **paradiso fiscale** nel cuore del Mediterraneo, posizione geografica strategica essenziale per capire la spirale di interessi che la vede protagonista. Una Repubblica parlamentare, membro dell'UE (dal 2004), entrato nell'Eurozona (dal 2008), ed inoltre membro del Commonwealth. Secondo un'inchiesta **EIC (European Investigative Collaborations)**: "*La piccola isola del mediterraneo agisce come base per l'evasione fiscale nell'Ue*"; la cronaca l'ha definita "*Isola del tesoro*" anche se, formalmente, non è menzionata nella "black list" dei paradisi fiscali.

Oggi Malta è sede di milioni di **c.d. società offshore** (molte delle quali gestite da azionisti italiani), ovvero società che fissano la propria sede legale in un paese diverso da quello nel quale sviluppano i loro affari principali, generalmente nei c.d. "*paradisi fiscali*". Qui si riscontra un regime di imposizione fiscale molto basso o assente, le leggi sulle attività economiche sono molto morbide o flessibili, il che rende "conveniente" stabilire in questi Paesi la sede di un'impresa (a Malta, a determinate condizioni, non troppo difficili da soddisfare, l'aliquota sui profitti d'impresa ufficialmente al 35 % e può scendere fino al

5%); oppure regole particolarmente rigide sul **segreto bancario**, che consentono di compiere transazioni coperte offrendo ampia riservatezza (questo significa che le amministrazioni locali in certi casi sono disposte a rifiutarsi di collaborare con le autorità di altri paesi per proteggere gli interessi delle società).

In una delle ultime inchieste, "**Malta-Azerbaijan connection**", Caruana Galizia ha denunciato flussi finanziari sospetti tra il premier J. Muscat ed il dittatore azero I. Aliyev, che trasferivano dalla panamense Egrant (società offshore riconducibile alla moglie di Muscat) diversi bonifici da parte della Al Sahara FZCO (una offshore appartenente alla figlia del dittatore). La giornalista sospettava che si trattasse di tangenti legate ad **accordi conclusi in campo energetico**, mettendo nell'occhio del ciclone anche il **Tap**, il gasdotto destinato a portare il gas azero in Europa (lo stesso che ha animato proteste e mosso campagne ambientaliste in Puglia; lo stesso che ha fatto parlare del gasdotto dei "tre regimi: Putin, Erdogan, Aliyev"), scatenando un terremoto politico che ha portato alle elezioni anticipate - ma anche alla riconferma - del partito laburista di Muscat. Le sue accuse di corruzione furono rafforzate dal fatto che poco dopo la pubblicazione della notizia, dalla sede maltese della **Pilatus Bank** (banca presso cui la Egrant e molti magnati azeri avevano il loro conto) il proprietario e presidente della banca usciva dalla porta secondaria dell'istituto di credito con delle grosse valigie in mano (forse i documenti delle società coinvolte).

Negli ultimi mesi, le indagini di Daphne si erano concentrate sul nuovo capo dell'opposizione e sul **traffico di droga nell'isola**.

Il figlio Matthew ha dichiarato: "*Mia madre è stata assassinata perché stava tra la legge e coloro che cercano di violarla. (...) Siamo un popolo in guerra contro lo Stato e la criminalità organizzata, che sono diventati indistinguibili (...) Uno stato di mafia dove sarete fatti a pezzi per esercitare le vostre libertà fondamentali.*"

ATTUALITÀ

Daphne Caruana Galizia come Giancarlo Siani, ucciso il 23 settembre 1985 con 10 colpi di pistola. La sua colpa? Aver indagato troppo nei rapporti fra i clan camorristici di Torre Annunziata e i politici dell'amministrazione locale, svelando marciame e corruzione nell'ambito degli appalti di ricostruzione edile post terremoto dell'Irpinia.

Intervista ai Proff. Arturo Capone e Domenico D'Amico

In seguito allo sciopero del corpo docenti dello scorso settembre, abbiamo avuto l'opportunità di intervistare sul merito due docenti del Dipartimento di Giurisprudenza reggino: il prof. A. Capone, che ha aderito alla protesta, e il prof. D. D'Amico che invece non vi ha preso parte. Dagli anni '70 non avveniva una presa di posizione di tale portata, con il blocco degli esami universitari: si è trattato di un'iniziativa che ha scosso profondamente l'opinione pubblica, in particolare quella degli studenti impegnati nella sessione autunnale di esami e di sedute di laurea. Da Nord a Sud, circa 10.500 professori hanno aderito allo sciopero, e grazie a questo confronto con i nostri docenti è stato possibile analizzare anche la posizione dell'ateneo reggino.

Prof. Capone

A mio giudizio, siamo in un contesto dove l'Università viene complessivamente presa di mira: si evidenzia una tendenza alla delegittimazione non solo dei docenti come categoria, ma anche della funzione che riveste la stessa Università. Si è trattato di una protesta di natura strettamente salariale: dal 2011 al 2014 si è verificato un blocco degli scatti stipendiali per una pluralità di categorie di dipendenti pubblici (non per tutte, ad es. i magistrati non erano inclusi). A determinare la volontà di protestare da parte di un numero abbastanza cospicuo di professori è stato il fatto che per tutte le altre categorie del pubblico impiego il blocco è terminato nel 2014, mentre soltanto ai professori universitari è stato prorogato per un altro anno. Non solo: un anno dopo si è realizzato lo sblocco degli scatti stipendiali per i professori ma, a differenza delle altre categorie del pubblico impiego, ai primi non sono stati computati gli anni di anzianità relativi al periodo di blocco. La protesta è legata al fatto di aver subito una discriminazione stipendiale in un momento particolarmente delicato per l'Università, poiché a tale decisione si accompagnano il taglio dei fondi, l'inserimento di nuovi adempimenti burocratici, il blocco del turn over (vanno in pensione gli anziani ma non si assumono nuovi professori). Inoltre, tutti questi criteri finiscono per agevolare le Università più grandi e situate in contesti territoriali più avvantaggiati,

a danno di quelle più piccole e periferiche; e paradossalmente, mentre le Università pubbliche sono in evidente difficoltà, proliferano invece quelle telematiche.

Particolare attenzione merita anche la trasformazione della figura del ricercatore a tempo indeterminato in ricercatore a tempo determinato: ciò significa mantenere sostanzialmente nel precariato un giovane fino alla soglia dei 40 anni. Quindi i più capaci, se trovano un altro lavoro, non proseguono il percorso intrapreso. Chi potrebbe infatti aspettare per così tanti anni? Persone che possono permetterselo da un punto di vista economico oppure coloro che non hanno le capacità per fare altro. Non vi è stata neanche sintonia con i rettori, in quanto il ministero ha ridotto il fondo di finanziamento degli atenei, ma il fatto che i professori potessero essere remunerati in misura minore avrebbe comunque compensato questo definanziamento degli atenei. A ciò si aggiunge anche la questione legata all'ANVUR. Valutare la qualità di un prodotto scientifico è abbastanza difficile, ma gli attuali parametri portano a conseguenze paradossali. Per es., il numero delle pubblicazioni: ci sono ricercatori che studiano 15 anni e scoprono "la teoria della relatività", altri che scrivono ogni sei mesi dei testi di basso livello. Uno scritto è valutato in un certo modo se è pubblicato in certe riviste, quindi se io scrivo un articolo strepitoso, ma viene pubblicato in una rivista di fascia B, non viene considerato, mentre se scrivo un articolo scadente su una rivista di fascia A acquista valore. I docenti hanno tentato di porre in evidenza la questione da molto tempo e in tutte le sedi opportune: lettere al Capo dello Stato (fin dal 2014), al Presidente del Consiglio, al Parlamento, alla CRUI, varie manifestazioni presso il Ministero dell'istruzione. Solo dopo che le richieste sono state ignorate è stato deciso di segnalare il problema in maniera incisiva attraverso lo sciopero, e questa intervista è un esempio del nostro risultato, perché siamo riusciti a sollecitare le coscienze dell'opinione pubblica.

Per quanto riguarda i diritti degli studenti, siamo stati in Commissione di garanzia al Parlamento e sono state concordate le modalità dello sciopero: se nella sessione ci fossero stati due appelli se

ne sarebbe svolto solo uno; nell'ipotesi di un solo appello, se ne sarebbe dovuto fissare uno dopo 14 giorni.

Nel nostro ateneo, comunque, l'adesione credo sia stata bassissima: a giurisprudenza siamo stati soltanto in due, il sottoscritto e il prof. Fontana, e non mi è chiaro se le ragioni siano dovute a contrarietà o a dubbi circa le modalità della protesta.

L'Università ha una funzione fondamentale: conservare, trasmettere, produrre il sapere, garantire cioè la continuità del pensiero; quello che facciamo è frutto di una catena di riflessione di uomini. Anche nell'ambito del diritto, vi è un insieme di discussioni, di proposte e di dibattiti il cui risultato viene poi cristallizzato in una legge, da cui si parte per andare ancora avanti. L'uomo non deve più "riscoprire la ruota", e se noi possiamo confidare nelle acquisizioni del sapere e portarle avanti è grazie a un'Istituzione come l'università. Questa funzione, a mio avviso, va adeguatamente finanziata, garantendo ai migliori giovani la possibilità di farne parte.

Prof. D'Amico

Sul merito potrei sostanzialmente non dissentire. Risulta anche a me che i magistrati successivamente siano stati esclusi dagli interventi di proroga. La lettera di proclamazione dello sciopero era stata abbastanza moderata, perché i punti dei proponenti alla base dello sciopero erano semplicemente lo sblocco un anno prima, cioè dal 1 gennaio 2015 invece che dal 2016, e poi il riconoscimento sempre dalla stessa data degli effetti giuridici (al solo fine della determinazione dello stipendio, non per riavere le somme relative agli scatti non conseguiti). Nella scheda di commento alla legge di bilancio il rappresentante del governo ha ricordato che i docenti universitari, i cui trattamenti nel triennio 2011-2013 sono rimasti totalmente bloccati, a differenza dei dipendenti pubblici contrattualizzati, sono stati destinati nel medesimo periodo degli incentivi una tantum, da attribuirsi secondo criteri di merito accademico e scientifico previsti dai decreti ministeriali. Quindi si affermava che la penalizzazione in termini economici sarebbe stata per i docenti universitari meno rilevante rispetto alle altre categorie. Era però stato omesso che questi sostegni economici erano destinati solo ad alcuni, introducendo una disparità di trattamento che veniva giustificata in base a presunti criteri di merito. Inoltre, per questi incentivi sono stati stanziati 18 milioni di euro per il 2011 e 50 milioni per ciascuno dei due anni successivi, quindi somme decisamente modeste.

Tornando invece alla mia mancata adesione allo sciopero, il problema è che la protesta deve essere innanzitutto vista nella sua efficacia come strumento di lotta, e la partecipazione allo sciopero, anche se singola, deve essere orientata al perseguimento di un obiettivo raggiungibile. La posizione singola purtroppo era esposta al

rischio di essere ineffettuale, anche in vista delle aperture che sembravano prossime a tradursi in atti legislativi con l'imminente legge di bilancio. In presenza poi di rassicurazioni da parte del Rettore circa l'effettiva disponibilità del ministro a sanare almeno parte delle conseguenze negative del blocco stipendiale, e considerando non solo la verosimile inefficacia dello sciopero isolato ma anche il fatto che avrebbe finito per penalizzare principalmente gli stessi proponenti (perché in presenza di un solo appello ad ottobre bisognava 14 giorni dopo prevederne un altro), ho ritenuto che non vi fossero i presupposti per aderire allo sciopero; avrei comunque apprezzato che prima di settembre la questione emergesse in Consiglio di Dipartimento. L'intervento che c'è in legge di bilancio, anche se contestabile, riguarda la biennialità degli scatti stipendiali, invece della triennialità, il che ovviamente va valutato poi nel concreto, perché è chiaro che non sarà un ritorno biennale con lo stesso importo degli scatti.

A mio avviso sarebbe anche interessante porre le attenzioni sui metodi di reclutamento dell'ANVUR: in alcuni settori c'è una classificazione delle riviste per fasce alquanto arbitraria, che risentono del duplice potere negoziale delle case editrici e dei comitati scientifici, che possono arrivare ad accettare la pubblicazione di determinati contributi in base alla vicinanza rispetto ad alcune scuole di pensiero piuttosto che per la qualità degli elaborati. Per quanto riguarda il corpo studentesco, credo che la tutela sia stata ampia: le forme non sono state particolarmente pregiudizievoli e in ogni caso lo sciopero serve proprio a generare un disagio funzionale all'attenzione verso determinate richieste.

A cura di
GIUSEPPINA
IANNI'

DIGIEC

nasce L'ORCHESTRA "MEDITERRANEA"

La musica si fonde con l'Università

Il mese di Ottobre ha portato una ventata di novità nel nostro Ateneo: è nata, infatti, l'Orchestra "Mediterranea" che, da un progetto del Prof. **Daniele Colistra**, associato del dipartimento d'ArTe, sarà punto di riferimento per tutti gli appassionati ed i professionisti della musica presenti all'interno dell'Università.

Il primo incontro, di carattere informativo, si è svolto il 4 Ottobre presso l'Atelier di Architettura e si è presentato come un'occasione di confronto per tutti coloro che hanno aderito con entusiasmo all'iniziativa. L'idea per Prof. Colistra, che si occuperà dell'organizzazione delle attività connesse al progetto (workshop, seminari, tavole

rotonde), vedrà coinvolti anche i Maestri **Enzo Baldessarro**, che coordinerà un gruppo di musica Jazz Fusion (lavorando in particolare sullo studio delle tecniche di improvvisazione) e **Carmen Cantarella**, che opererà in sinergia con il Coro Polifonico di Ateneo sviluppando un ampio e diversificato repertorio (dal classico al pop alla musica contemporanea). Le prove, che si stanno svolgendo nelle ore serali con cadenza bisettimanale, sono ancora aperte a chiunque volesse prendere parte a questa iniziativa che vede già protagonisti numerosi studenti e non, risultato che dimostra come il nostro Ateneo sia terra fertile anche per la musica, quale manifestazione universale di cultura ed identità.

SEBASTIANO
CICCARELLO

una guida, un riferimento per tutti noi... grazie Prof.

Diritto21 MAGAZINE



Partecipa alle attività di redazione
e inviaci i tuoi articoli



redazione.diritto21@gmail.com



Diritto21